



COMUNE DI PERUGIA

RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI

SEZIONE AMMINISTRATIVA

CONCESSIONE A COSTRUIRE N°

530

IL SINDACO

Vista la domanda in data 31/1/84 registrata al prot. n° 6847 con la quale [redacted] residente a Perugia Via [redacted] N° [redacted] Codice Fiscale [redacted] chiede di realizzare **lavori di straordinaria manutenzione in un edificio colonico sito in loc. Murchi di S. Proveto.**

Progettista Sig. [redacted] (Ing. [redacted] Arch. [redacted] Geom. [redacted])
residente in [redacted] via [redacted] N° [redacted]
Codice Fiscale [redacted]

Esaminato il progetto presentato;

Preso atto del parere favorevole:

della Regione Umbria Ufficio assetto del territorio reso con nota prot. n° [redacted] del [redacted]

— della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 19.3.84;

— dell'Ufficiale Sanitario in data [redacted];

Viste: la legge 17 Agosto 1942, n° 1150, successive modifiche ed integrazioni; la legge 28 Gennaio 1977, n° 10 e il Regolamento Edilizio in vigore;

CONCEDE

al Sig. [redacted] di eseguire i lavori sopra descritti
in conformità al progetto di cui un esemplare debitamente vistato è annesso al presente atto, purchè siano osservate le seguenti modalità esecutive:

XXXXXXXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

Perugia, il

29 MAR 1984

IL SINDACO

IL SINDACO

AVVERTENZE IMPORTANTI

LA PRESENTE CONCESSIONE È DATA SENZA ALCUN PREGIUDIZIO DI EVENTUALI DIRITTI O RAGIONI DI TERZI. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. Incombe al titolare della presente concessione l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la ragione sociale dell'Impresa esecutrice ed il nome del Direttore tecnico dei lavori. Tale comunicazione deve essere sottoscritta per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa e dal Direttore dei lavori.

Le opere autorizzate con il presente atto non potranno essere intraprese sino a quando non sia stata presentata alla Provincia di Perugia la denuncia di cui all'art. 17 della legge 2/2/1974 n°. 64 nelle forme stabilite dalla legge regionale 14/5/1982 n°. 25.

Il costruttore, prima dell'inizio dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o, per opere di struttura metallica, dovrà presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 3/11/1971, n°. 1086, denuncia delle opere stesse all'Ufficio del Genio Civile di Perugia.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data della concessione non potranno essere intraprese se non a seguito di rilascio di altra concessione.

In caso di mancato completamento delle opere, entro il termine di cui sopra, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione dovrà essere apposta nel cantiere, ben visibile dalla pubblica via, una tabella con la denominazione dell'Impresa costruttrice, il nome del Direttore tecnico dei lavori, il numero e la data della concessione.

Per tutta la durata del lavoro dovranno essere depositati sul luogo del lavoro stesso a disposizione dei funzionari del Comune, per i controlli di competenza, i seguenti documenti:

- a) la presente concessione, con l'annesso progetto debitamente vistato;
- b) copia del progetto e dell'annessa relazione vistati dall'Ufficio del Genio Civile di Perugia, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n°. 1086, nonché un apposito giornale dei lavori soltanto nel caso in cui sia previsto, per l'esecuzione dell'opera, l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di struttura metallica.

Il certificato di abitabilità sarà rilasciato, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n°. 1265, soltanto quando sia stato accertato che la costruzione è stata ultimata in ogni sua parte e, nel caso di opere eseguite con l'impiego di strutture in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o, di strutture metalliche, sia stata presentata copia del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della legge n°. 1086 con l'attestazione, da parte del Genio Civile di Perugia, dell'avvenuto deposito.